

Fare cose con la solidarietà

I. *Comunità e conflitto*

Tra i luoghi comuni del nostro tempo deve sicuramente annoverarsi la denuncia della crisi in cui versa la solidarietà, intesa come il legame tra eguali appartenenti alla medesima comunità. Crisi che interessa le tradizionali forme di solidarietà – quelle operaia e sociale – le quali vivono una fase di forte declino, testimoniato dalle cattive condizioni in cui verserebbero le strutture in cui essa viene istituzionalmente esercitata: rispettivamente il movimento sindacale ed il sistema della sicurezza sociale.

La considerazione ricorre presso i coerenti fautori di modelli sociali in cui è fortemente ridimensionata la dimensione solidale, ma anche nelle analisi di studiosi la cui vicenda intellettuale si caratterizza per l'adesione ad impostazioni radicalmente differenti. E presso questi ultimi assume i toni di una preoccupata esortazione ad individuare formule capaci di incentivare la costruzione e lo sviluppo di legami alternativi: quelli tra diversi, ovvero tra individui non uniti dall'appartenenza alla medesima comunità. Legami istituzionalizzati fondamentalmente nelle strutture del volontariato, di cui le società attuali offrono numerosi esempi ed in ordine ai quali si è indotti a denunciare una crisi della solidarietà tra pari ma non della solidarietà tra diversi. Altrimenti detto, il declino di cui si discorre concerne la «solidarietà operaia», ma non anche la «solidarietà quotidiana».¹

Una simile analisi delle trasformazioni in atto non pone in discussione il fine ultimo dei meccanismi solidaristici: da un lato mettere sotto accusa le forme di convivenza sociale alimentate dal credo liberista – incentrato sulla valorizza-

zione del liberalismo economico e sulla mortificazione del liberalismo politico – e dall'altro individuare alternative ad esse. L'analisi revoca in dubbio l'idoneità del tradizionale contenitore di quei meccanismi – la comunità – a rappresentare il luogo in cui essi possono esprimersi al meglio.

In un certo senso l'orientamento ha un sapore decisamente formalista, che muove da un'identificazione della comunità con manifestazioni storiche definite e che in alcuni casi prelude al proposito di assecondare il declino dei contenitori per eccellenza: gli enti in cui si esprime la solidarietà operaia. Almeno se si prende sul serio l'analisi di un autore il quale – a corredo di una rilettura della storia del novecento condotta sulla falsariga di tesi revisioniste concernenti il raffronto tra comunismo e socialismo – discorre del nuovo «uomo solidale» come di un individuo che finalmente «non si sente parte di un esercito»: come invece «il militante novecentesco», con la sua «capacità di emanare quella sensazione straordinaria di potenza, che deriva in buona misura dal rapporto con le energie telluriche del lavoro».²

Certo non tutte le analisi dedicate alla crisi della solidarietà tradizionale muovono da simili premesse. E tuttavia – nel momento in cui discorrono dell'ulteriore crisi di cui soffrono le strutture in cui viene esercitata – mostrano di non dedicare la dovuta attenzione alla circostanza che, in fin dei conti, le nuove forme di solidarietà semplicemente ridefiniscono la comunità in cui si esprimono, ma non per questo la considerano un elemento privo di rilevanza nella individuazione del legame da stabilire tra i suoi appartenenti. Anzi, proprio la differente attitu-

1 R. ZOLL, Dalla solidarietà operaia alla solidarietà quotidiana, in: *Pa-
rolechiave* 2 (1993) 45 ss.

2 M. REVELLI, Oltre il Novecento. La politica, le ideologie e le insidie del lavoro, Torino 2001, 282 ss.

dine in relazione a tale aspetto conduce a discorrere della solidarietà come di un concetto ampio, che spazia »dal particolarismo delle strutture di parentela, all'universalismo del genere umano«. ³ Un concetto che – forse proprio attraverso il riferimento alla comunità – mantiene le distanze da quello paternalistico di assistenza caritatevole, in buona parte mutuato dalla tradizione cristiana. ⁴

Apparentemente più motivato potrebbe sembrare il rilievo che le nuove forme di solidarietà prescindono da un sottostante rapporto tra pari – idealmente messo in crisi dalle tendenze volte ad evidenziare le differenze tra individui in luogo dei loro tratti comuni – e che soprattutto da un simile punto di vista esse non possono essere messe in relazione con una comunità. E tuttavia – se pure è condivisibile l'idea secondo cui le massime egualitariste non trovano riscontri significativi negli attuali schemi di pensiero – non per questo possiamo ritenere superato il concetto di comunità, che ben può essere pensato come relativo ad un legame tra diversi.

Certo si tratta di un legame che può rappresentare l'esito di un conflitto ed invero proprio il conflitto costituisce una vicenda sovente connessa allo sviluppo dei meccanismi solidaristici: indotti dalla presenza di una controparte sociale esterna alla comunità – circostanza da cui secondo alcuni trae spunto il meccanismo solidaristico tradizionale ⁵ – o interna ad essa, ma pur sempre disposta ad accettare le forme di mediazione di volta in volta individuate.

Insomma, sottolineando come il futuro della solidarietà risieda nel suo affermarsi come legame tra diversi, si coglie il senso di un modo di essere dei rapporti tra individui che sicuramente è in linea con un sentire comune tipico della postmodernità, ma che non per questo deve condurre ad affossare i riferimenti alla comunità

ed al conflitto come vicende da valorizzare nel contrasto del pensiero liberista. Che poi – come si riconosce de più parti – è il fine ultimo delle pratiche di solidarietà e soprattutto un orizzonte non certo esente dalla riflessione postmoderna: anche di quella alimentata dai fautori di un'iniziale alleanza con i fautori del pensiero in discorso. ⁶

Le considerazioni svolte conducono a vedere nella solidarietà un concetto in cui convivono entrambi i sensi ad esso solitamente attribuiti in via esclusiva: da un lato il senso sociologico, ricorrente nelle discussioni sui meccanismi di coesione sociale e dall'altro il senso politologico, riscontrabile nei dibattiti sui modi di essere dello scontro sociale.

Nelle nostre riflessioni intendiamo evitare di contrapporre le due prospettive e quindi di considerare la solidarietà esclusivamente come »valore« o esclusivamente come »arma«. ⁷ Intendiamo in altre parole analizzare la solidarietà come concetto da valutare – sulla scia di chi lo considera nella sua essenza di strumento attraverso cui massimizzare utilità ⁸ – dal punto di vista della sua idoneità a rappresentare una possibile »risorsa per le pratiche sociali e politiche di indirizzo«: ⁹ precisamente uno strumento di gestione del conflitto all'interno di una comunità che intenda contrastare le massime individualiste e dotarsi di strutture in linea con tale intento.

Per chiarire il nostro pensiero analizzeremo le implicazioni del ricorso al concetto di solidarietà in due strutture comunitarie che il liberalismo economico sembra ritenere oramai non sovrapponibili – lo stato ed il mercato – osservate nelle trasformazioni indotte dal fenomeno della mondializzazione. Ciò al fine di verificare le implicazioni del ricorso al concetto in discorso dal punto di vista della sua effettiva idoneità a promuovere modelli di convivenza sociale alter-

3 P.P. PORTINARO, Introduzione, in: *L'interesse e il dono. Questioni di solidarietà* (1998), trad. it., a cura di K. BAYERTZ e M. BAURMANN, Torino 2002, VIII.

4 Su cui G. ALPA, *L'arte di giudicare*, Roma e Bari 1996, 93 s.

5 Ad es. R. MICHELS, *Zum Problem: Solidarität und Kastenwesen*, in: ID., *Probleme der Sozialphilosophie*, Leipzig e Berlin 1914, 55.

6 A.-J. ARNAUD, *Entre modernité et mondialisation. Cinq leçons d'histoire de la philosophie du droit et de l'Etat*, Paris 1998, part. 147 ss.

7 K. O. HONDRICH e C. KOCH-ARZBERGER, *Solidarität in der modernen Gesellschaft*, Frankfurt a. M. 1992, 12.

8 Al proposito K. BAYERTZ, *Il concetto e il problema della solidarietà*, in: *L'interesse e il dono* (Fn. 3) 53.

9 HONDRICH e KOCH-ARZBERGER, *Solidarität in der modernen Gesellschaft* (Fn. 7) 29.

nativi a quelli promossi dal credo liberista. Mostreremo nel merito come un simile intento possa realizzarsi unicamente in un contesto in cui siano sviluppate le strutture dello stato sociale, le quali ben possono offrire modelli di convivenza sociale in un'epoca caratterizzata dalla crisi del liberalismo politico e dalla internazionalizzazione del conflitto sociale.

2. *Solidarietà e stato*

A ben vedere l'idea che lo stato debba predisporre meccanismi di redistribuzione della ricchezza – ed in tal senso promuovere la solidarietà fra appartenenti alla comunità statale – costituisce un punto di riferimento oramai acquisito nella riflessione sui compiti delle moderne democrazie occidentali: viene condiviso dai pensatori di formazione liberista, come da coloro i quali aderiscono ad impostazioni di altro segno. Tuttavia, sui termini dell'esercizio di simili forme di solidarietà, il dibattito rivela la presenza di punti di vista radicalmente inconciliabili: tanto che, per molti fra i modelli di volta in volta analizzati, si rifiuta l'etichetta di solidarista e si propende per una loro attrazione entro visioni totalitarie del vivere consociato.

Una simile valutazione viene riferita da settori della cultura liberale alle costruzioni informate al principio di solidarietà orizzontale – ovvero tra individui – che si fondano su misure ulteriori rispetto a quelle finanziate attraverso la previsione di doveri fiscali, il cui adempimento »offre la misura più sicura ed efficace della solidarietà«. ¹⁰

Le costituzioni occidentali – si osserva – contemplano meccanismi assimilabili a quelli previsti dalla carta fondamentale italiana, secondo cui »tutti i cittadini« sono tenuti »a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro

capacità contributiva« (art. 53). Alcune recano inoltre norme concernenti le relazioni tra individui, che devono informarsi a determinati canoni: come quelli – nuovamente ricavabili dalla costituzione italiana, fondata sull'idea che »a maggiori affermazioni di libertà debba necessariamente corrispondere una maggiore dose di solidarietà« ¹¹ – concernenti l'»adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale« (art. 2) o l'esercizio dell'iniziativa economica con modalità idonee ad indirizzarla »a fini sociali« (art. 41) o ancora di esercizio del diritto di proprietà in forme compatibili con la sua »funzione sociale« (art. 42) e con il proposito di »stabilire equi rapporti sociali« (art. 44).

Ebbene, i meccanismi fiscali sono ammessi in quanto indirizzati a regolare misure – come l'erogazione di beni e servizi finalizzati a soddisfare diritti sociali – che comprimono il territorio del mercato, ma che tuttavia non pretendono di conformarlo. Mentre la previsione di massime solidariste concernenti il modo di essere dei rapporti economici tra privati – in quanto volte a plasmare i contenuti delle relazioni di mercato e ad incidere sulla scelta dei soggetti che vi prendono parte – realizzano propositi di politica del diritto da combattere a causa della loro matrice »totalitaria«. ¹²

Per quanto incentrato sulla mera analisi di testi – e non anche sulle letture di volta in volta accreditate – l'orientamento possiede implicazioni notevoli, concernenti se non altro il clima culturale in cui si sviluppa il menzionato dibattito sulla solidarietà. In particolare, nel momento in cui rende il meccanismo solidaristico incompatibile con il meccanismo di mercato, l'orientamento conduce a rendere i confini in cui opera il primo una variabile dipendente dalla scelta circa l'estensione del secondo: tutta la sfera dell'azione individuale non interessata da un

10 N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma e Bari 1998, 89.

11 A. BARBERA, *Sub Art. 2*, in: AA.VV., *Principi fondamentali*, in: *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna e Roma 1975, 97.

12 IRTI, *L'ordine giuridico del mercato* (Fn. 10) 18 ss. e 88 s.

intervento diretto dello stato diviene dominio esclusivo del libero mercato.

E si tratta di una sfera decisamente in espansione, per effetto della crisi che ha colpito l'ente investito del compito di dare attuazione al principio di solidarietà verticale: lo stato sociale, chiamato – secondo la felice espressione contenuta nell'art. 3 della costituzione italiana – a »rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale« che »impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese«.

La crisi dello stato sociale viene amplificata dalle ricostruzioni di chi presenta la previsione circa l'intervento statale in funzione di riequilibrio economico e sociale come una caratteristica non diffusa nei testi costituzionali europei, i quali eventualmente lo presuppongono, omettendo tuttavia di formularlo espressamente in sede di enunciazione del principio di uguaglianza.¹³

L'orientamento prova troppo. Esso trascura la presenza in molte carte fondamentali europee di norme forse formalmente non sovrapponibili a quella contenuta nell'art. 3 della costituzione italiana e tuttavia ad essa assimilabili, in quanto volte ad enunciare favore per lo sviluppo dei diritti sociali o a fornirne un elenco più o meno esteso. Norme che – nei casi in cui non contemplano un esplicito obbligo di intervento pubblico – non per questo rendono meno azionabili i diritti cui si riferiscono, i quali, come a ben vedere anche i diritti civili e politici, sono pur sempre strutturalmente pensati in funzione di un comportamento positivo dello stato.¹⁴

Certo nei testi costituzionali emanati prima della conclusione del secondo conflitto mondiale – avvenimento che segna l'inizio dell'epoca d'oro dei diritti sociali – il tema dei diritti fondamentali

viene inevitabilmente affrontato con impostazioni in linea con le massime sviluppate dal liberalismo politico e quindi con attenzione prevalente al tema dei diritti civili. Ma per il periodo successivo il giudizio circa una residualità del sistema dei diritti sociali trova scarsi riscontri.

Forse non lo si ricava in modo evidente dal preambolo della costituzione francese del 1946 – cui rinvia la costituzione attualmente in vigore – che, con formula sintetica, prevede la garanzia »all'individuo e alla sua famiglia« delle »condizioni necessarie per il loro sviluppo«.

Ma decisamente più esplicita è la costituzione greca che, pur essendo stata emanata negli anni sessanta, costituisce il prodotto del medesimo clima in cui hanno visto la luce le costituzioni concepite alla conclusione del secondo conflitto mondiale. Anch'essa segna il ritorno alla democrazia, succeduto alla sconfitta del cosiddetto regime dei colonnelli: una democrazia caratterizzata dalla previsione del »diritto di sviluppare la propria personalità« e »di partecipare alla vita sociale, economica e politica del paese« (art. 5). Lo stesso dicasi delle costituzioni portoghese e spagnola, pure esse emanate nel corso degli anni settanta, dopo il crollo delle dittature salazariana e franchista. La prima – nonostante le modifiche degli anni novanta ispirate dal proposito di informare il sistema economico alle massime di matrice liberista – continua a caratterizzarsi per il dovere statale di »aumentare il benessere sociale ed economico del popolo e in particolare degli strati sociali meno favoriti« (art. 81). Dal canto suo la costituzione spagnola definisce lo stato come »sociale e democratico di diritto« (art. 1) e gli attribuisce il compito di »eliminare gli impedimenti alla piena realizzazione« della libertà e dell'uguaglianza »dell'individuo e dei gruppi in cui esso si integra« (art. 9).

13 A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna 2002, 69 ss.

14 Per tutti N. BOBBIO, L'età dei diritti, Torino 1997, 68.

E risale agli anni settanta anche la legge fondamentale svedese «sulla forma di governo», che considera «obiettivo fondamentale dell'attività pubblica» la promozione del «benessere personale economico e culturale dell'individuo»: obiettivo da cui discende il «compito della pubblica amministrazione» di «tutelare il diritto al lavoro, alla casa e all'educazione» e di «promuovere la cura e la sicurezza sociale e un buon ambiente di vita» (art. 2).

La carta fondamentale italiana appare così in linea con le altre costituzioni europee che – anche se datate – non sono rimaste al riparo da interventi ispirati dal clima politico normativo affermatosi a far data dalla conclusione del secondo conflitto mondiale. E – si badi – non solo con riferimento alle massime solidaristiche concernenti il rapporto tra lo stato ed i consociati: una certa sintonia si registra pure con riferimento alle relazioni tra individui che, secondo l'orientamento descritto in apertura, dovrebbero essere invece informate unicamente dalle massime del libero mercato.

Anche in tema di solidarietà orizzontale le carte fondamentali europee evitano di codificare massime generali ed astratte, come quella contenuta nell'art. 2 del testo italiano. Massime peraltro neppure assenti, se riteniamo tali le disposizioni che dichiarano le posizioni contemplate dai diritti sociali tutelabili anche nei rapporti tra individui: come ad esempio nella costituzione portoghese l'affermazione che i precetti superprimari «riguardanti i diritti, le libertà e le garanzie vincolano gli enti pubblici e privati» (art. 18) o nella costituzione greca la previsione secondo cui «i diritti dell'uomo inteso come individuo e come membro dell'insieme sociale» – quindi le massime ricavate dal «principio dello stato sociale di diritto» – interessano anche i «privati nelle specifiche forme dei loro rapporti»

(art. 25). Per non dire poi delle norme capaci di sviluppare forme di solidarietà orizzontale attraverso indicazioni formulate all'indirizzo delle corti: come nella costituzione spagnola la norma per cui la «pratica giudiziale» deve informarsi ai «principi informativi della politica sociale ed economica» (art. 53).

Peraltro – si diceva – l'assenza di simili formule non prelude al proposito di trascurare il tema della solidarietà orizzontale. E ciò non si ricava solo dalle disposizioni potenzialmente relative ad entrambe le forme della solidarietà – la verticale e l'orizzontale – come le norme sul diritto al lavoro e sul diritto all'abitazione o come l'affermazione della carta irlandese che richiede di informare alla carità ed alla giustizia «tutti gli istituti della vita nazionale» (art. 45). Sono invero ricorrenti le limitazioni riferite ai diritti su cui classicamente si fonda il principio del libero mercato: le limitazioni all'esercizio dell'attività di impresa e del diritto di proprietà. Lo si ricava dalla costituzione portoghese, secondo cui l'iniziativa economica privata deve praticarsi «tenendo conto dell'interesse generale» (art. 61) o dagli articolati greco e spagnolo, che impongono limiti all'uso della proprietà sulla base di considerazioni concernenti, rispettivamente, «l'interesse generale» (art. 17) o la «funzione sociale» (art. 33).

Infine uguale tensione verso le massime solidaristiche viene mostrata dalla carta fondamentale tedesca, in cui si omette un esplicito riferimento alla tutela dei diritti sociali e non si riproducono massime concernenti il tema della solidarietà orizzontale: almeno se si prescinde, per un verso, dalla qualificazione dello stato tedesco come «stato federale democratico e sociale» (art. 20)¹⁵ e, per un altro, dalla disposizione secondo cui «la proprietà impone degli obblighi» ed «il suo uso deve al tempo stesso

15 V. anche l'art. 28 GG concernente l'ordinamento dei Länder.

servire al bene della collettività» (art. 15). Invero la corte costituzionale tedesca ha affermato che il principio dello stato sociale conduce a considerare contrari ai precetti superprimari i comportamenti tra privati capaci di tradursi in sfruttamento del più forte sul più debole: conclusione formulata – e non da ieri – prima con riferimento alla materia lavorativa¹⁶ e poi in ordine a tutte le materie informate al principio di libertà contrattuale, che deve essere inteso tenendo conto dei doveri dell'individuo verso la collettività.¹⁷

Lo schema descritto – compressione della solidarietà tra individui e della solidarietà statale connessa allo svuotamento del meccanismo democratico – viene riprodotto a livello comunitario nella recente proposta di costituzione europea.

Un richiamo alla solidarietà – come vicenda eventualmente relativa alle relazioni tra individui e tra essi e lo stato – compare nel preambolo all'intero articolato, nell'inciso secondo cui l'Europa »desidera operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo«. Poco dopo la solidarietà viene invece annoverata tra i fondamenti comuni agli stati membri, tuttavia come valore da iscrivere entro i confini dello stato di diritto e da coordinare con il principio di non discriminazione (art. I-2). Si allude poi alla »solidarietà tra le generazioni« (art. I-3) e, nella parte concernente la carta dei diritti fondamentali, si richiamano invece i »valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà« (Preambolo Parte II).

E' evidente che almeno l'ultima disposizione è idonea a fornire letture in cui il discorso sulla solidarietà include una sua promozione oltre i limiti cui fa riferimento il liberalismo politico. Specialmente se essa viene letta alla luce della disposizione concernente il riconoscimento e il

rispetto – non tuttavia la promozione – del »diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa, volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti« (art. II-34): disposizione capace di concorrere alla »fondazione di un substrato assiologico della sicurezza sociale«. ¹⁸

E tuttavia simili letture sembrano efficacemente contrastate dal tenore di altre norme contenute nell'articolato e soprattutto dalla distinzione tra diritti e principi – operata entro le posizioni considerate dalla carta dei diritti fondamentali – che devono essere segnatamente »rispettati« e solamente »osservati« (art. II-51). Ebbene, dai lavori preparatori si ricava che i secondi comprendono i diritti sociali, i quali sono in tal modo degradati a norme programmatiche o, peggio, a posizioni la cui garanzia viene fatta dipendere dalle disponibilità economiche contingenti. Con ciò realizzando un arretramento rispetto alle acquisizioni in sede internazionale¹⁹ e in particolare la palese violazione di quanto solennemente dichiarato nei documenti ufficiali delle Nazioni unite con riferimento al rifiuto di una distinzione tra i diritti fondamentali, incompatibile con la loro qualificazione come »interdipendenti e interconnessi«. ²⁰

Ma – come si diceva – è il contenuto complessivo dell'articolato a farci ritenere che esso induca scenari non in linea con il patrimonio costituzionale europeo. Scenari in cui si prelude ad una commistione tra massime solidaristiche verticali e valori promossi dal liberalismo, inesorabilmente destinata – come avremo modo di vedere – a tradursi in una vittoria dei secondi sulle prime.

Completa il rifiuto di concepire la disciplina dei diritti fondamentali in linea con il costituzionalismo europeo la formulazione del principio di uguaglianza come valore concernente la formale

16 BVerfG, 17 agosto 1956, in: BVerfGE, Bd. 5 (1956) 85 ss.

17 BVerfG, 12 novembre 1958, ivi, Bd. 8 (1959) 274 ss.

18 D. BIFULCO, L'inviolabilità dei diritti sociali, Napoli 2003, 281 ss.

19 E. RIEDEL, Vorb. Art. 27, in: Kommentar zur Charta der Grundrechte der Europäischen Union, a cura di J. MEYER, Baden-Baden 2003, 339.

20 Parte I-5 Dichiarazione e programma di azione deciso alla Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, Vienna 1993.

– e »insincera«²¹ – parità »davanti alla legge« (art. II-20). Principio epurato dai riferimenti a vicende di ordine sostanziale, che in tal modo determina un ritorno alla tradizione dello stato di diritto, interessato a realizzare forme di tutela della proprietà e della libertà d'impresa non mediate dalle riletture in chiave solidaristica tipiche dello stato sociale (artt. II-16 e II-17).

A nulla serve invocare – in ordine all'esercizio del diritto di proprietà – il riferimento all'»interesse generale« come correttivo all'assolutezza del diritto. Invero la formula – utilizzata oltretutto per circoscrivere l'intervento statale e non l'esercizio del diritto – allude a vicende non sufficientemente connotate e si presta così a costituire il fondamento di politiche ispirate esclusivamente da logiche produttiviste: come del resto si evince dalle decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee dedicate a simili temi.²² E come sottolineato dall'esplicito rifiuto di codificare un riferimento alla »funzione sociale« come metro per le limitazioni al diritto di proprietà motivate dal perseguimento dell'»interesse generale«.²³

A nulla serve inoltre l'enfasi con cui si proclama un onnicomprensivo divieto di discriminazione (art. II-21), rafforzato dall'affermazione della parità tra uomini e donne (art. II-23). Invero il divieto non consente di fondare diritti, ma semplicemente incide sull'attuazione di quelli previamente riconosciuti da altre fonti: risulta cioè essere una formula destinata ad esaurire la propria funzione entro un impianto normativo che, in ambito comunitario, si mostra refrattario al riconoscimento dei diritti sociali. Una formula che avrebbe ben altra valenza solo ove fosse affiancata – come in molte costituzioni nazionali – da disposizioni attente alla promozione delle massime solidaristiche in senso verticale, in forme non caratterizzate dalla men-

zionata commistione con soluzioni di matrice liberale.

Privo di un coordinamento con le massime solidaristiche, il divieto di discriminazione non consente neppure di incidere sul modo di essere delle relazioni interindividuali. In vicende quali la conclusione di un contratto tra parti dotate di una forza economica e sociale strutturalmente diseguale, il rispetto di quel divieto avviene alle condizioni decise dal mercato: ovvero consente esclusivamente di incidere sulla individuazione del contraente, ma non anche sulla determinazione dei termini dell'affare. In altre parole: i comportamenti indotti dal divieto di discriminazione – oltre a collocarsi fuori dall'orizzonte dei meccanismi solidaristici concernenti i rapporti tra lo stato ed i consociati – non sono il risultato di interventi eteronomi idonei ad incidere in modo sostanziale sull'autonomia privata.

La situazione muta solo in parte considerando le posizioni menzionate dall'articolato in connessione con il divieto di discriminazione e qualificate in termini di »diritti«: dei bambini »alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere« (art. II-24), degli anziani »di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale« (art. II-25) e dei disabili »di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità« (art. II-26). Sono questi i cosiddetti diritti di terza generazione – dopo quelle dei diritti politici e civili e dei diritti sociali – modellati sulle caratteristiche che differenziano l'individuo dal punto di vista delle »maniere di essere nella società come infante, come vecchio, come malato, ecc.«.²⁴ Caratteristiche che è opportuno mettere in risalto se non altro per ridimensionare l'idea – per certi aspetti fatta propria dalla carta fondamentale italiana – che la condizione di lavoratore

21 U. ROMAGNOLI, Sub Art. 3 c. 2, in: AA.VV., *Principi fondamentali* (Fn. 11) 164.

22 Citazioni in: A. SOMMA, *L'uso giurisprudenziale della comparazione nel diritto interno e comunitario*, Milano 2001, 218 ss.

23 Al proposito M. COMBA, *I diritti civili. Verso una nuova funzione della proprietà privata*, in: *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*,

a cura di G. ZAGREBELSKY, Roma e Bari 2003, 162 s.

24 BOBBIO, *L'età dei diritti* (Fn. 14) 67.

sia lo strumento privilegiato »di identificazione dell'area debole e meritevole della società«. ²⁵

Certo le posizioni cui alludono le norme richiamate sono qualificabili in termini di diritti sociali, ma esse si riferiscono ad aspetti della vita incapaci di incidere in modo diretto sui meccanismi di mercato: il malato e il bambino sono individui non produttivi, che ricevono protezione da un ordinamento scarsamente interessato ai comportamenti dei consociati in età e nelle condizioni di assumere un ruolo attivo entro il sistema di produzione di beni e servizi.

E' parzialmente diverso il discorso ove riferito ai disabili – a favore dei quali ci si era inizialmente limitati a prevedere un divieto di discriminazione ²⁶ – e in particolare al diritto all'inserimento professionale menzionato dall'articolo. Quest'ultimo si configura infatti come un vero e proprio diritto di prestazione capace di incidere sui meccanismi di mercato e di consentire in tale ambito l'attuazione di massime solidariste. Ma – come sappiamo – i diritti di prestazione sono considerati principi, che in quanto tali devono essere semplicemente osservati e non anche rispettati.

3. *Solidarietà e mercato*

Nel complesso la proposta di carta fondamentale europea si distacca dalla tradizione del costituzionalismo europeo in quanto costituisce così un testo incentrato su una visione solo politicamente corretta dei meccanismi di mercato: si mostra attenta al lessico sviluppato dalla cultura postmoderna ma in buona sostanza refrattaria a concepire interventi solidaristici volti a redistribuire ricchezza attraverso strumenti ulteriori rispetto a quelli fiscali. La proposta contribuisce inoltre allo smantellamento dello stato sociale e con esso dei meccanismi di funziona-

mento del sistema democratico elaborato dal liberalismo politico che – attraverso il circuito della rappresentanza – tendono inevitabilmente ad alimentare il solidarismo o quantomeno ad impedirne il ridimensionamento.

Invero l'affossamento delle massime solidaristiche alimenta direttamente il recupero dei modelli riassunti nella formula secondo cui occorre assicurare l'esclusiva attribuzione del dominio ai privati – ovvero il libero accesso alla proprietà dei beni – e dell'impero al sovrano. ²⁷ Formula da cui discende il mito della separazione tra il diritto e la politica – sponsorizzato dalla retorica sulla tradizione giuridica occidentale – utilizzato per riproporre la contrapposizione tra società civile e potere politico. ²⁸

Peraltro la separazione tra diritto e politica si coordina con una visione del primo come mera tecnica dell'amministrazione che – come si diceva – finisce per incidere in via mediata sul modo di essere dello stato liberale. Si tratta invero di una tecnica chiamata – in un mondo oramai orfano del mito dello stato – a plasmare le forme di esercizio della democrazia, che devono essere ridotte »a spazio circoscritto e funzionale al mantenimento dell'autonomia dell'economico e del primato della ratio produttiva«. ²⁹ Ciò al fine di riproporre »l'ordine razionale che la rappresentanza politica non può sovvertire« – l'ordine dei sovrani illuminati – la cui affermazione presuppone il blocco della »ovvia tendenza dei regimi democratici ad allargare le prestazioni pubbliche legate ai diritti«: situazione – un tempo garantita dal suffragio censitario unitamente alla certezza che il sovrano avrebbe emanato norme in sintonia con il rinnovamento politico liberale – ora assicurata dalla erezione delle scelte operate dalle istituzioni economiche internazionali a metro delle decisioni assunte dalle istituzioni politiche statali. ³⁰

25 G.G. BALANDI, Parole chiave per un dibattito: lavoro, diritto, in: Lavoro e diritto (1997) 159.

26 Al proposito M. OLIVETTI, Sub Art. 24, in: L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a cura di R. BIFULCO et al., Bologna 2001, 202.

27 Formula utilizzata in sede di redazione del codice civile francese: cfr. l'Exposé des motifs de la loi

relative à la propriété par le conseiller d'état Portalis, in: Code civil des français, Vol. 4, Paris 1804, 31.

28 A. SOMMA, Giochi senza frontiere. Diritto comparato e tradizione giuridica, in: Ars interpretandi 7 (2003) 341 ss.

29 P. BARCELONA, Dallo Stato sociale allo Stato immaginario. Critica della »ragione funzionalista«, Torino 1994, 234 ss.

30 Così R. BIN, Diritti e fraintendimenti: il nodo della rappresentanza, www.robertobin.it/ARTICOLI/DirfraII.htm, 16 ss.

A ben vedere un simile esito non discende direttamente dall'erezione dei meccanismi di mercato a metro delle relazioni tra gli individui e tra questi ultimi e lo stato. Esso costituisce il risultato di visioni del mercato di matrice naturalistica, volte ad affermarne il carattere di istituzione eterna ed incontrovertibile che «vive anche senza legge»: ovvero che rappresenta un «ordine spontaneo», il quale «trova fondamento nelle convenienze soggettive umane e legittimazione nel principio di effettività, a prescindere da qualsivoglia riconoscimento del legislatore».³¹ Lo stesso esito si deve poi alle costruzioni di chi – pur criticando la visione del mercato come istituzione pregiudiziale per affermare il carattere «artificiale, politico e storico» – affida al diritto il compito di conformarlo al principio del libero agire.³²

Ad altra conclusione si perviene solamente affidando al diritto il compito di esprimere valori differenti rispetto a quelli alimentati dalle concezioni naturalistiche del mercato: ovvero elaborando schemi capaci di conformare i comportamenti economici e non semplicemente di assecondare il libero sviluppo di modelli di convivenza sociale. Altrimenti detto, l'affermazione del carattere politico del mercato prelude a scenari diversi da quelli desiderati dai fautori del modello naturalista solo assumendo che l'intervento eteronomo sui modi di essere delle relazioni economiche deve interessare il loro contenuto e non limitarsi ad incidere sulle strutture formali.

Il tutto senza considerare il carattere decisamente invasivo di alcune misure considerate attinenti alle forme delle relazioni di mercato o – come si usa dire – alle «regole del gioco». Si pensi agli espedienti attraverso cui ottenere l'inclusione tra i costi di produzione delle perdite derivanti dalla razionalizzazione del sistema pro-

duuttivo: ad esempio la previsione di un sistema di responsabilità senza colpa in materia di danno ambientale o di danno da circolazione di prodotti difettosi, unitamente alla definizione di un meccanismo assicurativo destinato a socializzare le perdite connesse al verificarsi di simili danni. Espedienti finalizzati ad aumentare il livello di efficienza del sistema economico senza alterarne l'essenza di istituzione fondata sul meccanismo della libera concorrenza.³³

Alla luce di quanto osservato possiamo rilevare il carattere ideologico della distinzione – su cui non a caso insistono i fautori del libero mercato – tra misure eteronome concernenti le forme e misure eteronome relative ai contenuti delle relazioni economiche. Invero, in entrambi i casi, si tratta di interventi volti a conformare il mercato sulla base di valutazioni alternative rispetto a quelle formulate da singoli operatori con riferimento a singole operazioni economiche. Interventi che possiamo differenziare in ordine al fine cui mirano: preservare le strutture del libero mercato – promuovendo la giustizia distributiva a favore dei soggetti forti – oppure alterarle, alimentando forme di giustizia commutativa o distributiva a vantaggio dei soggetti deboli.

Come abbiamo visto, il patrimonio costituzionale europeo si mostra compatibile prevalentemente con modelli economici alternativi a quelli liberali: promuove le massime solidaristiche a livello verticale come a livello orizzontale, mostrando con ciò il favore per una disciplina delle istituzioni del mercato ampiamente conformate dal punto di vista dei contenuti.

Sappiamo che in tema di esercizio delle attività economiche – comprendenti le relazioni industriali e le relazioni proprietarie – le costituzioni nazionali esplicitano simili propositi in modo non equivoco. Lo stesso non si ricava immediatamente con riferimento alla materia

31 M. DRAGHI, in: AA. VV., *Il dibattito sull'ordine giuridico del mercato*, Roma e Bari 1999, 83.

32 IRTI, *L'ordine giuridico del mercato* (Fn. 10) VII ss.

33 Già P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano 1961, 34 ss.

contrattuale in genere, che tuttavia – su indicazione delle corti nazionali – deve essere rivisitata alla luce del processo di »costituzionalizzazione dei rapporti di diritto privato«: vicenda che – anche presso i sistemi dotati di una costituzione economica formalmente neutrale – impone di bilanciare »il valore costituzionale della iniziativa economica privata« con il »concorrente dovere di solidarietà nei rapporti intersoggettivi«,³⁴ di cui si affermano le connessioni con il principio dello »stato democratico e sociale«.³⁵

Simili massime costituiscono attuazione dei valori solidaristici entro la comunità statale, in quanto prendono in considerazione le operazioni economiche limitatamente ai comportamenti che si esauriscono entro i confini di tale comunità. Peraltro il fenomeno della mondializzazione dell'economia conduce ad una frammentazione del processo produttivo e in particolare ad una dissoluzione dei suoi legami con determinate porzioni di territorio. La promozione delle massime solidaristiche entro comunità prive di confini fisici stabili – come in particolare il mercato – richiede allora l'elaborazione di strumenti normativi di portata universale: ovvero capaci di conformare le operazioni di mercato a prescindere dalla loro dimensione spaziale.

Queste preoccupazioni hanno ispirato i fautori della cosiddetta »economia solidale« e in particolare i promotori del »commercio equo e solidale«: locuzione concernente il proposito di instaurare rapporti tra produttori e consumatori – solitamente localizzati nel sud del mondo i primi e nel nord del mondo i secondi – valorizzando vicende ulteriori rispetto a quelle prese in considerazione dal costituzionalismo europeo: vicende concernenti da un lato i rapporti dell'impresa con i lavoratori e i consumatori³⁶ e dall'altro il meccanismo di finanziamento della sua attività.³⁷

Il commercio equo e solidale non si limita a considerare le caratteristiche dei beni di consumo o le vicende relative alla loro circolazione. Esso si concentra su circostante – quali i rapporti del produttore con il potere politico o i comportamenti di questo rispetto all'ambiente o ancora il trattamento riservato ai lavoratori – valorizzate attraverso la promozione del consumo critico: ovvero dell'invito a premiare con l'acquisto chi mette in circolazione beni nel rispetto di determinati parametri e a punire con il boicottaggio chi invece non ne tiene conto.³⁸

E' di tutta evidenza che la costruzione di rapporti equi e solidali tra produttori del sud e consumatori del nord del mondo comporta l'esborso – o il mancato introito – di somme le quali non compaiono tra i costi di produzione di chi ad esempio ricorre allo sfruttamento della manodopera minorile o non si cura dell'impatto ambientale del proprio modo di produrre.

Ebbene, la promozione di istanze solidaristiche entro la comunità in cui operano i consumatori del nord ed i produttori del sud – la comunità i cui confini sono di volta in volta tracciati dal mercato – potrebbe essere incentivata dallo stato innanzitutto a livello orizzontale attraverso l'elaborazione di un diritto dei consumatori che sposti la propria attenzione dal prodotto al modo di produrre: ad esempio imponendo l'internizzazione dei molteplici costi sociali riconducibili all'esercizio dell'impresa e non considerati dal tradizionale diritto dei consumatori. Lo stato potrebbe poi alimentare istanze solidaristiche concernenti il livello verticale predisponendo diritti specifici in capo agli operatori dell'economia solidale o almeno prevedendo forme di attenuazione della pressione fiscale da affiancare ai meccanismi di internizzazione.³⁹

Maggiore efficacia avrebbero le misure solidaristiche ove fossero assunte entro un contesto

34 Cass. civ., 24 settembre 1999, n. 10511, in: *Foro italiano* (2000) I, c. 1929 ss.

35 BVerfG, 19 ottobre 1993, in: *WM* 47 (1993) 2199 ss.

36 Per tutti F. GESUALDI, *Manuale per un consumo responsabile. Dal boicottaggio al commercio equo e solidale*, Milano 1999.

37 Cfr. R. MILANO, *La finanza e la banca etica. Economia e solidarietà*, Milano 2001.

38 Ad es. Guida al consumo critico. Informazioni sul comportamento delle imprese per un consumo consapevole, a cura del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, 3. ed. Bologna 2000.

39 Cfr. A. SOMMA, *Mercato liberista e mercato solidale. Riflessioni minime sull'equilibrio economico-sociale nel diritto dei contratti*, in: *Squilibrio e usura nei contratti*, a

cura di G. VETTORI, Padova 2002, 623 ss.

diverso da quello delle tradizionali comunità statali. Tuttavia è noto come in tale contesto i paesi occidentali non stiano muovendosi nella direzione indicata e come al contrario le istituzioni poste a presidio del sistema del commercio mondiale siano inesorabilmente poste a presidio delle sole leggi del libero mercato. Mentre il tema della cosiddetta responsabilità sociale delle imprese viene affrontato muovendo dall'idea che essa debba condurre all'»integrazione su base volontaria dei problemi sociali ed ambientali delle imprese nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le altre parti«.40 E – come trascurato da chi ha salutato con favore il recente rifiuto di inserire nella carta fondamentale tedesca la norma secondo cui »ciascuno è esortato al sostegno del prossimo e al senso civico«41 – non è certo concependo la solidarietà come mero dovere civico che si creano le basi per lo sviluppo di un sistema della sicurezza sociale.42

Chi lo sostiene perpetua il medesimo equivoco di fondo alimentato da chi propone di affidare i compiti dello stato sociale alla rete del cosiddetto privato sociale: cioè che il non interventismo sia capace di incentivare lo sviluppo di modelli di convivenza liberamente ispirati alle massime solidariste. E tuttavia i modelli in discorso possono svilupparsi a fianco dello stato e del mercato solo a patto che l'ordinamento statale crei le condizioni per uno sviluppo in tal senso. Condizioni che non possono esaurirsi nell'emanazione di misure quali la previsione di un incentivo fiscale alle azioni altruiste: la costruzione del privato sociale diverrebbe altrimenti l'alibi per accelerare il »rafforzamento senza alternative del criterio del calcolo economico« e »della riduzione dell'uomo a soggetto di bisogni economici«.43

Con il ché il privato sociale cesserebbe di rappresentare un'alternativa allo stato ed al mer-

cato e diverrebbe uno strumento attraverso cui ridurre il primo ai minimi termini ed espandere oltre misura il secondo: con buona pace di coloro che, da un lato, considerano la soluzione un modo per incentivare meccanismi solidaristici ma che separare dall'altro, sottolineano come essi debbano restare estranei al mercato.

4. *Dalla classe al ruolo alla moltitudine*

Il meccanismo solidaristico costituisce dunque uno strumento di risoluzione dei conflitti all'interno delle principali comunità – lo stato ed il mercato – anche nelle ipotesi in cui si tratta di risolvere conflitti sociali concernenti aree non coincidenti con i confini delle prima. Per la precisione costituisce l'unico strumento capace di alimentare scenari alternativi a quelli desiderati dal liberismo, con la sua idea che »una società aperta e pacifica è possibile soltanto se rinuncia a creare solidarietà«44 o – al massimo – che sia auspicabile unicamente un »agire solidale nel proprio interesse«, motivato dalla »corrispondenza fra interessi individuali e collettivi«.45

Abbiamo visto che da parte liberale si reputa affetto da totalitarismo l'intervento dello stato finalizzato a conformare i comportamenti individuali. A ben vedere un simile vizio affligge i modelli del vivere consociato che si esauriscono all'interno delle strutture del libero mercato. Invero per un verso i modelli si fondano su inevitabili astrazioni – funzionali alla promozione del credo utilitarista – sovente in contrasto con i modelli elaborati dal liberalismo politico.46 Per un altro verso – nel momento in cui sono considerate incompatibili con altre istituzioni comunitarie – le strutture del libero mercato finiscono per essere erette a sfondo immutabile ed universale delle relazioni tra individui.47

40 Comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese, COM (2002) 347 def.

41 Sulla vicenda E. DENNINGER, *Verfassungsrecht und Solidarität*, in: *Solidarität. Begriff und Problem*, a cura di K. BAYERTZ, Frankfurt a. M. 1998, 319 ss.

42 F. RULAND, *Solidarität*, in: NJW 56 (2002) 3518.

43 P. BARCELLONA, *Diritto privato e società moderna*, Napoli 1996, 473.

44 F. A. VON HAYEK, *Legge, legislazione e libertà. Critica dell'economia pianificata (1973–1979)*, trad. it. Milano 2000, 361.

45 Al proposito M. BAURMANN, *Solidarietà come norma sociale e come norma costituzionale*, in: *L'interesse e il dono* (Fn. 3) 57.

46 BARCELLONA, *Dallo Stato sociale allo Stato immaginario* (Fn. 29) 118 ss.

47 A. SOMMA, *Liberale in camicia nera. La matrice comune del diritto fascista e liberista*, in: *Il corporativismo nelle dittature sud-europee*, a cura di A. MAZZACANE, A. SOMMA e M. STOLLEIS, Baden-Baden 2004 (in corso di pubblicazione).

E valenza totalitaria possiedono le denunce circa la crisi dello stato indotta dal fenomeno della mondializzazione nel momento in cui non sono affiancate dall'analisi del nuovo contesto entro cui si sviluppa il conflitto sociale: lo »stato globale« fondato sul »conglomerato dello stato occidentale«, la cui recente affermazione segna la crisi di una particolare manifestazione storica dello stato ma non certo dello stato tout court.⁴⁸ Invero chi trascura simili trasformazioni finisce per assecondare la costruzione di mere strutture di potere economico e militare legittimate a trascurare la dimensione comunitaria indispensabile allo sviluppo dei meccanismi solidaristici.

Riflessioni dello stesso tenore sono implicite nell'idea secondo cui gli impedimenti allo sviluppo di meccanismi solidaristici nel contesto europeo sono tra l'altro da ricondurre alla difficoltà di porli in relazione con un ente dotato degli attributi dello stato nazione:⁴⁹ attributi da più parti considerati un presupposto irrinunciabile per l'individuazione di una »comunità nella quale ci si identifica.«⁵⁰

Certo i dibattiti attorno al modo di sviluppare strutture idonee a promuovere meccanismi solidaristici in contesti internazionali devono affrontare problemi di difficile risoluzione.⁵¹ Ci sembrano nel merito utili le riflessioni di alcuni autori in ultima analisi dedicate alla crisi della comunità un tempo ritenuta il motore delle relazioni solidaristiche internazionali: la classe sociale, ovvero il raggruppamento di individui connotati dalla loro posizione rispetto al ciclo di produzione dei beni – in particolare rispetto alla esclusione o meno »dalla proprietà e dal controllo funzionale dei mezzi di produzione« – o almeno l'aggregazione in cui »i membri convergono e infine fanno massa in base al reddito, alla professione esercitata, al titolo di istruzione sco-

lastico formale, al quartiere o località e tipo di abitazione e così via.«⁵²

Il riconoscimento della classe sociale come punto di riferimento per la produzione di norme statali – ovvero la sua considerazione entro un più ampio contesto comunitario investito del compito di risolvere il conflitto tra classi sociali – ha consentito di valorizzare il contesto economico tipico in cui operano i consociati e di sviluppare per tale via soluzioni ispirate dalle massime solidaristiche. Ciò ha condotto fra l'altro alla nascita di un settore dell'ordinamento – il diritto del lavoro – resosi autonomo dal diritto civile all'epoca in cui il secondo ancora si caratterizzava per l'adesione a schemi formali. Il sistema di tutela dei lavoratori si fonda invero sulla valorizzazione della condizione che strutturalmente caratterizza l'esistenza di questi ultimi: la condizione di individui che fanno dipendere la loro esistenza economica dalla retribuzione concordata per la prestazione lavorativa.⁵³

Peraltro la classe sociale mostra di non costituire uno strumento utile nella risoluzione di altri conflitti sociali: ad esempio lo scontro tra i consumatori e i partecipanti al sistema di produzione e distribuzione dei beni. Quest'ultimo risponde a dinamiche non esclusivamente determinate dalla partecipazione al sistema di controllo funzionale sui mezzi di produzione: dinamiche riconducibili per un verso al significato sociale del consumo e per un altro alle influenze esercitate dai gruppi sociali di appartenenza – soprattutto primari come la cerchia degli amici e dei colleghi di lavoro – e dai gruppi sociali di riferimento: cioè quelli a cui l'individuo vorrebbe appartenere.⁵⁴

Al fine di valorizzare simili vicende, la produzione normativa statale ha fatto ricorso ad un concetto elaborato dalla sociologia per descrivere il punto di incontro tra l'individuo e la società:

48 M. SHAW, *Theory of the Global State. Globality as an Unfinished Revolution*, Cambridge 2000, part. 232 ss.

49 Al proposito C. SALAZAR, »Tutto scorre«: riflessioni su cittadinanza, identità e diritti alla luce dell'insegnamento di Eraclito, in: *Politica del diritto* (2001) 373 ss.

50 Per tutti M. LUCIANI, *Diritti sociali e integrazione europea*, in: *Politica del diritto* (2000) 391.

51 R. ZOLL, *La solidarietà* (2000), trad. it. Bologna 2003, 159.

52 Così per tutti F. FERRAROTTI, *Manuale di sociologia*, 5. ed., Roma e Bari 1995, 75.

53 Nello stesso senso Cass. civ., 10 giugno 1993, n. 6487, in: *Dir. e prat. lav.* (1993) 2086 ss.

54 Ad. es. i contributi raccolti in: *Il significato sociale del consumo*, a cura di E. DI NALLO, Roma e Bari 1999.

il concetto di ruolo, inteso come modello comportamentale presidiato da un sistema di sanzioni e incentivi morali o sociali, cui attenersi per evitare di essere considerati devianti.⁵⁵ Invero – considerando il consumatore con individuo calato entro un ruolo e smentendo le ricostruzioni del suo comportamento come libero e razionale – si legittima il ricorso a meccanismi solidaristici ed in particolare la definizione di un sistema di incisivo controllo eteronomo sui rapporti tra imprese e pubblico.

Il concetto di ruolo – come il concetto di classe – consente lo sviluppo di politiche del diritto sensibili alla valorizzazione di meccanismi solidaristici a livello verticale ed orizzontale, che ben possono essere sviluppati all'interno delle strutture comunitarie statali. Anzi l'evoluzione dello stato liberale in stato sociale presuppone proprio la valorizzazione di simili concetti, utilizzati per la loro idoneità ad esprimere i termini della contaminazione tra potere politico e società civile e quindi a superare l'idea – ora nuovamente di moda – di una necessaria separazione tra dominio ed impero.

Lo stato occupa invece un ruolo assolutamente secondario nelle riflessioni concernenti un ulteriore concetto di recente elaborazione: il concetto di moltitudine, utilizzato per indicare »l'insieme degli sfruttati e sottomessi«, che alimentano »le migrazioni di massa« oramai »diventate indispensabili per la produzione« capitalistica, »totalmente dipendente dall'afflusso dei lavoratori« dalle »regioni più povere del mondo«.⁵⁶

Sul piano descrittivo dei fenomeni in discorso il ruolo secondario dello stato si riconduce alla sua incapacità di governare le trasformazioni economiche e sociali determinate dalla mondializzazione. Sul piano prescrittivo lo stato viene invece espressamente svalutato in quanto lo si

ritiene un protagonista – seppure secondario – della »società disciplinare« prima e della »società del controllo« poi: fondate la prima su forme di dominio alimentate »sanzionando e prescrivendo i comportamenti normali e quelli devianti« e la seconda su meccanismi di comando »sempre più democratici« e »sempre più immanenti al sociale«, in quanto bisognosi di essere »sempre più interiorizzati«. Meccanismi tra cui si annoverano i sistemi del welfare, considerati dai teorici della moltitudine delle »macchine che colonizzano direttamente i corpi«.⁵⁷

Simili rilievi sono da apprezzare come contributo alla individuazione dei termini del conflitto sociale cui applicare modelli risolutivi di matrice solidarista e inoltre come tentativo di attualizzare analisi risalenti circa i caratteri – peraltro non necessari – del potere statale. Tuttavia i rilievi sono fondati su una versione formalistica del concetto di stato, identificato con una sua precisa manifestazione storica – lo stato liberale – la cui evoluzione in stato sociale non sembra sia tenuta nella dovuta considerazione: viene reputato il portatore di »fragili istanze che nella storia delle costituzioni moderne erano fondamentali ma restavano sempre astratte«.⁵⁸

Al contrario – come abbiamo cercato di dimostrare – lo stato sociale ha costituito un efficace strumento per la promozione delle istanze solidaristiche a livello verticale come a livello orizzontale. Soprattutto – nella versione risultante dai processi di mondializzazione – continua a rappresentare un punto di riferimento necessario per i fautori di modelli di risoluzione del conflitto sociale alternativi a quelli idealizzati dal liberismo: circostanza solo indirettamente – e contraddittoriamente – riconosciuta dai teorici della moltitudine, i quali discorrono della morte dello stato, salvo poi considerarlo il destinatario delle istanze di emancipazione degli sfruttati.⁵⁹

55 Per tutti R. DAHRENDORF, *Homo sociologicus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle*, 15. Aufl. Opladen 1977.

56 M. HARDT e A. NEGRI, *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*, trad. it. Milano 2002, 364 ss.

57 M. HARDT e A. NEGRI, *Impero* (Fn. 56) 39.

58 Ivi, 375.


59 Ad es. ivi, 370.

Infine i teorici della moltitudine – nel momento in cui affermano che «invece di resistere alla globalizzazione capitalistica occorre accelerarne l'andatura» in quanto «la globalizzazione deve essere affrontata con una controglobalizzazione»⁶⁰ – mostrano la tendenza a commettere i medesimi errori di valutazione di taluni pensatori di formazione cattolica. Entrambi promuovono in ultima analisi un'alleanza tattica tra pensiero postmoderno e liberismo fondata sulla comune ostilità verso lo stato. I primi confidano in una vittoria della moltitudine, esattamente

come i secondi reputano che – una volta ottenuta la sconfitta dello stato – la società civile riuscirà ad imporsi sul mercato facendo leva sulla ricchezza culturale del suo progetto.⁶¹

E' nostra convinzione che si coltivi nel merito una pia illusione: una volta sconfitto lo stato non vi saranno ostacoli all'assolutizzazione dei meccanismi del libero mercato⁶² e con essa alla cancellazione delle istituzioni comunitarie – moltitudine e società civile in testa – portatrici di istanze solidariste.

Alessandro Somma



⁶⁰ Ivi, 198.

⁶¹ Specialmente P. GROSSI, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, in: *Foro italiano* (2002) V, 155 ss. e ARNAUD, *Entre modernité et mondialisation*, loc. (Fn. 6).

⁶² A. ROSSI, *Il mito del mercato*, Troina 2002, part. 26 ss. e M. ALCARO, *Economia totale e mondo della vita. Il liberismo nell'era della biopolitica*, Roma 2003, 15 ss.